

Rinuncia all'eredità' - impugnazione - da parte dei creditori - Cass. n. 15664/2020

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità' - impugnazione - da parte dei creditori - Azione ex art. 524 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Ragioni.

L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizione per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020 (Rv. 658739 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0524](#), [Cod_Civ_art_0480](#), [Cod_Civ_art_0481](#)

corte

cassazione

15664

2020